



Ordinanza n. 36 del 30/10/2018

OGGETTO: L.R. n. 9/2010, DGRT n. 814/2016 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI. MODULO 1.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" comma 6 bis che prevede che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).";

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteo-climatiche;



CITTÀ DI VIAREGGIO

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 09/12/2015 "Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011", che include i Comuni dell'Agglomerato di Firenze nell'elenco di quelli che devono predisporre i PAC contenente i provvedimenti strutturali e contingibili per il PM 10, indicando che è opportuno che le azioni previste siano orientate principalmente alla riduzione del traffico urbano, con particolare riferimento ai veicoli diesel più obsoleti e alla limitazione della combustione di biomasse;

Preso atto come anzi detto, che il Comune di Viareggio rientra in "Versilia", zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;

Vista la Legge Regionale 12 aprile 2016, n. 27 "Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010";

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 "L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti." con la quale la Giunta Regionale approva, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g) le linee guida per la redazione dei Piani di azione Comunale (PAC);

Considerato che le linee guida sopra richiamate al capitolo 5 stabiliscono di trattare all'interno dei PAC le azioni contingibili e urgenti da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell'aria (iCQA), che definisce le "modalità per l'attivazione degli interventi contingibili contenute nei Piani di Azione Comunali";

Stabilito che gli indici di criticità potranno assumere due valori (crescenti) nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che in particolare il valore 1, indipendentemente dal numero di superamento dei valori limite delle polveri sottili PM10 e dalle condizioni meteorologiche risulterà sempre attivo per detto periodo con riferimento alle aree indicate nella DGR 1182/2015;

Stabilito inoltre che in forza del precedente punto, nonché di quanto previsto al Pac, adottato da questa Amministrazione con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 34 del 07/09/2016;

Visto il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria della Toscana approvato con Delibera C.R.T. n. 72 del 18-07-2018;

Ritenuto quindi di dover attivare provvedimenti contingibili al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n. 9/2010;



CITTÀ DI VIAREGGIO

Richiamato il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

Vista la legge regionale n. 9/2010;

Vista la L.R.T. n. 27 del 12 aprile 2016 - art. 2;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 814/2016;

Visto il Dlgs n. 285/1992;

ORDINA

Il rispetto delle disposizioni presenti nell'Ordinanza 694/2010 (come richiamate e trasmesse alla Regione Toscana nella Ordinanza n. 52/2016) e vigenti sul territorio comunale relativamente all'obbligo di circolazione nel rispetto del Codice della Strada nonché l'obbligo di spegnimento dei veicoli in sosta in linea alle disposizioni presenti nel Codice della Strada;

INVITA

dal 1° novembre 2018 fino al 31 marzo 2019, a seguire comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato fine PM10 ed in particolare:

- la messa in atto di comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali: contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);
- di limitare le accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro;
- a limitare l'utilizzo di legna in caminetti aperti/stufe tradizionali a meno che questa non sia l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione;
- invita ad utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti e ad utilizzare in modo condiviso i mezzi privati di spostamento, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carpooling);
- invita a non utilizzare veicoli maggiormente inquinanti (es. autovetture diesel euro 3 e euro 4, veicoli commerciali diesel euro 2) su tutto il territorio comunale;

DISPONE

- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;



CITTÀ DI VIAREGGIO

- la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana, ad ARPAT, alla ASL 12 Versilia, al Comando di Polizia Municipale.

INCARICA

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso del periodo indicato;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Viareggio 29-10-2018



f.to il Sindaco
Giorgio Del Ghingaro